

## sicurezza

## notizie

Maggio - Giugno 2019

Legislazione**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2016/798 - SICUREZZA FERROVIARIA**

DECRETO LEGISLATIVO DEL 14 MAGGIO 2019, N. 50 (GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA DEL 10 GIUGNO 2019, N. 134) - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 MAGGIO 2016, SULLA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Il provvedimento stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario nonché a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. Per facilitare la valutazione della realizzazione degli obiettivi comuni di sicurezza (Common safety target - CST), di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/798, e consentire il monitoraggio dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce le informazioni sugli indicatori comuni di sicurezza (Common safety indicator - CSI) indicati nell'allegato I del decreto. ■

Giurisprudenza**SENTENZA 15 MAGGIO 2019, N. 20833 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE - SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO**

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV SENTENZA 15 MAGGIO 2019, N. 20833

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l'utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e, in tal senso, del fatto di non esigere che tali dispositivi non vengano rimossi; ma, nel caso di

infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate. Per quanto riguarda poi il personale addetto alla vigilanza, il rapporto di dipendenza tra questi ed il datore di lavoro non costituisce di per sé prova né della conoscenza, né della conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di prassi aziendali (più o meno ricorrenti) volte ad eludere i dispositivi di protezione presenti sui macchinari messi a disposizione dei dipendenti. ■

Dalla CE**DIRETTIVA 2019/983: MODIFICHE ALLA DIRETTIVA CANCEROGENI O MUTAGENI**

DIRETTIVA 2019/983 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 GIUGNO 2019 (GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA DEL 20 GIUGNO 2019, N. L164) CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA UN'ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI DURANTE IL LAVORO.

La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha come scopo la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l'applicazione uniforme dei requisiti minimi, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. Alla luce dei dati scientifici, è inoltre stato necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni

e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, e, in tali casi, assegnare una nota «cute» per le sostanze pertinenti, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all'egato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla direttiva 2019/983 costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l'aggiornamento di tale direttiva. Da sottolineare l'aggiunta di valori limite per le seguenti sostanze:- Cadmio e suoi composti inorganici- Berillio e composti inorganici del berillio- Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell'arsenico- Formaldeide- 4,4'-metilene-bis(2 cloroanilina). ■

Dalle Regioni**REGIONE PUGLIA - SORVEGLIANZA SANITARIA EX ESPOSTI AD AMIANTO**

DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA DEL 2 MAGGIO 2019, N. 788 (BOLLETTINO UFF. REGIONE DEL 24 MAGGIO 2019, N. 56) - INTESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 1, LETTERA A) E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA GOVERNO, LE REGIONI AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULL'ADOZIONE DEL PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI EX ESPOSTI ALL'AMIANTO. RECEPIMENTO.

Il provvedimento recepisce l'intesa sancita nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 22 febbraio 2018 (Rep. Atti n. 39/CSR), concernente l'adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto. Il documento di intesa allegato alla delibera definisce le azioni e le procedure per attivare, da parte delle Regioni e delle Province autonome, il protocollo per il controllo sanitario dei lavoratori ex esposti all'amianto di cui

all'allegato A, non oneroso per gli interessati, rispondente alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65, in particolare, allegato 1, area di intervento C6.I contenuti del protocollo per il controllo sanitario dei lavoratori esposti all'amianto, riportato nell'allegato A sono da intendersi quali contenuti minimi e le Regioni possono integrare tale protocollo, purché nel rispetto dell'intesa, utilizzando il "Documento Programmatico di proposta di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 259 Decreto Legislativo 81/08". ■

## REGIONE TOSCANA - RISCHIO SISMICO

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2019, N. 24 (BOLLETTINO UFF. REGIONE DEL 29 MAGGIO 2019, N. 25) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO SISMICO. - MODIFICHE ALLA L.R. 58/2009.

Il provvedimento introduce modifiche alla Legge Regionale 58/2009. In particolare le modifiche introdotte sono:- Modifiche al preambolo- Strumenti ed attività. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2009- Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 58/2009- Comitato tecnico scientifico. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 58/2009- Documento conoscitivo del rischio sismico. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 58/2009 Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 58/2009 è abrogato.- Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 58/2009. ■

## REGIONE TOSCANA - RISCHIO SISMICO

DELIBERA DELLA GIUNTA REG. DEL 20 MAGGIO 2019, N. 663 (BOLLETTINO UFF. REGIONE DEL 20 MAGGIO 2019, N. 22) - APPROVAZIONE DELLE "LINEE GUIDA DI PRIMA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32 (DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI RIGENERAZIONE URBANA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI)".

Il provvedimento approva in l'Allegato 1 contenente "Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui

all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici)". Le finalità sono:- individuare le disposizioni dell'ordinamento regionale non più applicabili, in quanto incompatibili con la normativa statale sopravvenuta, in modo da assicurare la necessaria certezza normativa a tutti i soggetti interessati che operano in Toscana. Ciò, nelle more dell'emanazione della legge di conversione del decreto legge statale, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, e del successivo adeguamento delle disposizioni regionali alle norme definitive nazionali;- dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001 che attribuisce alle regioni, nelle more dell'emanazione di linee guida statali, di individuare le elencazioni degli "interventi rilevanti", degli "interventi di minore rilevanza", nonché degli interventi "privi di rilevanza", ai fini della pubblica incolumità. ■

## Circolari

### INTERPELLO 4/2019: TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA SU SUPPORTO INFORMATICO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. INTERPELLO N. 4/2019. INTERPELLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA SU SUPPORTO INFORMATICO. SEDUTA DELLA COMMISSIONE DEL 28 MAGGIO 2019.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro interrogandosi sulla richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso. Inoltre chiede se sia lecito che l'Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato. Sulla base degli elementi dettati dall'art. 25, comma 1, lettera c) e dall'art. 53, commi 1, 2 e 4, la Commissione ritiene che è consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto. Per quanto

concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l'accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all'amministratore di sistema di potervi accedere. ■

### INAIL: CIVA - NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DI CERTIFICAZIONE VERIFICA IMPIANTI E ATTREZZATURE

E' STATA PUBBLICATA, SUL SITO INAIL, LA CIRCOLARE 13 MAGGIO 2019, N. 12 "SERVIZI TELEMATICI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA: CIVA".

A decorrere dal 27 maggio 2019, l'INAIL mette a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA per la gestione informatizzata di certificazione e denuncia dei seguenti impianti. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale INAIL competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e invii, altresì, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore. Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicare la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all'assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato. Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l'utilizzatore ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011. Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni. In particolare l'articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve

essere presentata una denuncia all'INAIL per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto. L'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l'INAIL provveda al riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autoriz-

zate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628. Pertanto, a partire dal 27 maggio 2019, i seguenti servizi di certificazione e verifica devono essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA. -denuncia di impianti di messa a terra - denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche - messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature

di sollevamento - riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli - prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE - messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere - messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi - approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento - prime verifiche periodiche. ■

## Notizie dallo CSAO

### CORSI A CALENDARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019

Segnaliamo che CSAO è stato inserito, dall'apposita commissione regionale, nell'elenco soggetti formatori abilitati all'organizzazione di corsi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08, relativamente ai corsi di abilitazione per operatori incaricati dell'uso delle attrezzature (art.73 comma 5 D.Lgs 81/08) con il codice A030/2013

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108/2577-la-formazione-degli-operatori-incaricati-dell-uso-delle-attrezzature-ex-art-73-dlgs-81-08>

Ricordiamo che il Centro era già stato inserito, con codice A030/2013, nell'elenco dei soggetti formatori abilitati all'organizzazione di corsi per RSPP e ASPP <http://www.regione.piemonte.it/sanita/>

[cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108/1985-la-formazione-degli-rspp-e-aspp](http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108/1985-la-formazione-degli-rspp-e-aspp) e nell'elenco dei soggetti formatori abilitati ad erogare i corsi di formazione per datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108/1986-la-formazione-del-datore-di-lavoro-ex-art-34-dlgs-8108> ■

MESE DI SETTEMBRE 2019		
Data	Codice	Descrizione
<b>Sicurezza RSPP/ASPP</b>		
10°: 24 - 27 settembre 2019	<b>S01</b>	Corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP/ASPP - Modulo A
<b>Sicurezza</b>		
26°: 27 settembre 2019	<b>S40</b>	Rumore <b>Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti formativi</b>
MESE DI OTTOBRE 2019		
Data	Codice	Descrizione
<b>Sicurezza RSPP/ASPP</b>		
12°: 04 ottobre 2019	<b>S14</b>	Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP (4/8 ore)
17°: 07 - 08 ottobre 2019	<b>S16</b>	Corso per Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP - Rischio Basso
10°: 14 - 17 e 28 - 30 ottobre 2019	<b>S05</b>	Corso Modulo B Comune per tutti i settori produttivi
17°: 21 ottobre 2019	<b>S16Bis</b>	Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP - Rischio Basso (6 ore)
17°: 21 - 22 ottobre 2019	<b>S16Bis</b>	Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP - Rischio Medio (10 ore)
17°: 21 - 22 ottobre 2019	<b>S16Bis</b>	Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP - Rischio Alto (14 ore)
6°: 24 - 25 ottobre 2019	<b>S06</b>	Corso Modulo B SP1 Agricoltura/Pesca
<b>Sicurezza</b>		
43°: 01 ottobre 2019	<b>S35</b>	La sicurezza nell'impiego dei mezzi e dei sistemi di sollevamento e trasporto <b>Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi</b>
35°: 02 ottobre 2019	<b>S17Bis</b>	Corso di aggiornamento periodico per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (4 ore)
1°: 02 ottobre 2019	<b>S78</b>	Attrezzature in pressione <b>Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi</b>
67°: 07 - 11 ottobre 2019	<b>S17</b>	Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
4°: 09 ottobre 2019	<b>S74</b>	Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili con stabilizzatori (8 ore)
4°: 09 ottobre 2019	<b>S74</b>	Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili senza stabilizzatori (8 ore)

**MESE DI OTTOBRE 2019**

Data	Codice	Descrizione
<b>Sicurezza</b>		
4°: 09 ottobre 2019	<b>S74</b>	Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili sia con che senza stabilizzatori (10 ore)
16°: 11 ottobre 2019	<b>S30</b>	Addetti ai lavori in quota e DPI <b>Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi</b>
18°: 18 ottobre 2019	<b>S42</b>	Campi Elettromagnetici - CEM <b>Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti formativi</b>
24°: 18 ottobre 2019	<b>S18Bis</b>	Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza - Rischio Basso (2 ore)
24°: 18 ottobre 2019	<b>S18Bis</b>	Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza - Rischio Medio (5 ore)
28°: 21 - 28 ottobre 2019	<b>S25</b>	Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici
	<b>S60</b>	Microclima <b>Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti formativi</b>
41°: 23 ottobre 2019	<b>S17Bis</b>	Corso di aggiornamento periodico per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (8 ore)
62°: 23 ottobre 2019	<b>S18</b>	Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza - Rischio Basso
62°: 23 ottobre 2019	<b>S18</b>	Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza - Rischio Medio
62°: 23 - 24 ottobre 2019	<b>S18</b>	Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza - Rischio Elevato
24°: 28 ottobre 2019	<b>S39</b>	Corso per Preposti
28°: 31 ottobre 2019	<b>S55</b>	Formazione generale dei lavoratori <b>E' possibile frequentare la formazione anche in modalità E-Learning.</b>
26°: 28 ottobre 2019	<b>S55A</b>	Formazione Specifica dei Lavoratori - Rischio Basso <b>E' possibile frequentare la formazione anche in modalità E-Learning.</b>
26°: 31 ottobre 2019	<b>S41:</b>	Vibrazioni <b>Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti formativi</b>

Sul sito [www.csao.it](http://www.csao.it), è possibile visionare e scaricare i programmi, date e costi dei singoli corsi.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione, scaricabile dal sito, ed inviarlo via fax al numero **011/3857990** oppure via mail all'indirizzo: [segreteria@csao.it](mailto:segreteria@csao.it)